

Sentenza: 6 dicembre 2013, n. 289

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 97 e 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato), art. 3, comma 2

Esito:

illegittimità costituzionale (in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost.) dell’art. 3, comma 2, della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48

Estensore nota: Marianna Martini

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma indicata in epigrafe.

Quest’ultima prevede l’attuazione, da parte della Regione Abruzzo, della disposizione di cui all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) e di quelle di cui all’art. 14, commi 7 e 9, dello stesso decreto.

Nello specifico, l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, fissa un limite assunzionale prevedendo che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009; invece, l’art. 14, commi 7 e 9, del citato decreto-legge, dispone la riduzione delle spese del personale stabilendo che «ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale» e che, con decorrenza 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010, «è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».

Tuttavia, la citata legge regionale, al comma 2 dello stesso articolo, limita la portata del richiamo alla normativa statale, escludendo le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale.

A parere del Governo, la riportata disposizione, escludendo le suddette spese dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9, del già citato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, contrasterebbe con le medesime disposizioni di legge statale specificatamente finalizzate al contenimento della spesa per il personale, comportando la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. che riserva allo Stato il compito di fissare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché i principi di buona andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.

La Corte giudica la deroga prevista al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale citata costituzionalmente illegittima, perché lesiva di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui gli artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9 sono espressione, essendo ispirati alla finalità del contenimento della spesa pubblica (come del resto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della stessa Corte). In definitiva la questione sollevata dal Governo non può che ritenersi fondata con la conseguente illegittimità costituzionale della norma in esame, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.